



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA GRITTI"

Via L.A. Muratori n.7 - 30173 Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 Fax 041.5350557
Cod. Mecc. VEIS018005 Cod.Fisc. 94016590278
e-mail: segreteria@istitutogritti.it



I.T.T. Andrea Gritti
Cod. Mecc. VETN018019
Via Muratori n.7, Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 <http://www.istitutogritti.it>

I.T.C. Francesco Foscarini
Cod. Mecc. VETD01801B
Via Pertini n.13, Venezia - Mestre
Tel. 041.615111 <http://www.iisfoscarini.it>

Parte Prima

REGOLAMENTO INTERNO

Art.1

Disposizioni organizzative e di sicurezza

Vigilanza sulle alunne e sugli alunni

1. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sulle alunne sugli alunni, i/le docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere alla loro uscita al termine delle lezioni.
2. I/le docenti devono controllare e annotare sul registro di classe le assenze, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate delle/gli alunne/i.
3. Nel trasferimento delle/gli alunne/i dalle aule ai laboratori o alla palestra, i/le docenti e il personale A.T.A. sono tenuti a vigilare sul comportamento delle/gli stesse/i affinché sia sempre corretto e disciplinato.
4. Qualora il trasferimento delle/gli alunne/i comporti l'uscita dall'Istituto (ad es. per raggiungere attrezzature sportive esterne), i/le docenti o il personale A.T.A. sono tenuti ad accompagnare le alunne e gli alunni e/o a svolgere adeguata vigilanza.
5. Il Dirigente Scolastico organizza la vigilanza nell'intervallo, assegnando ad ogni docente precise aree della scuola.
6. Spetta alle/i docenti un accurato controllo delle uscite delle/gli alunne/i durante l'ora di lezione (di norma non più di uno alla volta), in modo che le stesse non abbiano a prolungarsi oltre il minimo necessario, per evitare situazioni di disturbo delle lezioni, indisciplina, pericolo per le alunne e gli alunni stessi.
7. Al cambio dell'ora le studentesse e gli studenti attendono in classe il docente e non possono allontanarsi dalla stessa.
8. Nel caso di sdoppiamento delle classi tra gli/le alunni/e che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, il gruppo meno numeroso è tenuto a recarsi nella sala lettura o in apposito locale destinato dove svolgerà la propria attività.
9. L'opzione espressa nella scelta di avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica vincola lo studente per tutto l'anno scolastico di riferimento.

Regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni

10. Le alunne e gli alunni devono presentarsi a scuola in tempo utile per accedere alle aule al suono della prima campana. Al suono della seconda campana tutti le alunne e gli alunni devono trovarsi in aula. I ritardatari possono essere invitati/e a presentarsi alla seconda ora dal docente in servizio e tale circostanza dovrà essere



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA GRITTI"

Via L.A. Muratori n.7 - 30173 Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 Fax 041.5350557
Cod. Mecc. VEIS018005 Cod.Fisc. 94016590278
e-mail: segreteria@istitutogritti.it



I.T.T. Andrea Gritti
Cod. Mecc. VETN018019
Via Muratori n.7, Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 <http://www.istitutogritti.it>

I.T.C. Francesco Foscarelli
Cod. Mecc. VETD01801B
Via Pertini n.13, Venezia - Mestre
Tel. 041.615111 <http://www.iisfoscarelli.it>

giustificata come ritardo perentoriamente, entro i due giorni successivi. L'Istituto si riserva la facoltà di contattare telefonicamente i genitori, per controllare la motivazione di ritardi frequenti e reiterati.

11. Le alunne e gli alunni accedono ai locali scolastici dall'ingresso principale, secondo l'orario di anno in anno fissato dal Dirigente Scolastico (in base ai criteri formulati dal Consiglio di Istituto), che viene tempestivamente comunicato mediante affissione all'Albo. Sono ammesse/i ad entrare prima dell'orario fissato, nell'ingresso o in altro locale predisposto a tal fine, le alunne e gli alunni che si trovino nella necessità di utilizzare mezzi di trasporto pubblico, per evitare disagi attese all'aperto nei mesi invernali o nelle giornate piovose.

Permessi di entrata posticipata e uscita anticipata permanenti

12. Le alunne e gli alunni che devono servirsi continuamente dei mezzi di trasporto pubblico i cui orari non coincidono con quelli di inizio e termine delle lezioni, possono presentare al Dirigente Scolastico domanda motivata di autorizzazione ad ingresso con ritardo e/o uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico. I permessi di uscita anticipata permanente possono essere concessi solamente agli/alle studenti/esse che, uscendo non più di 10 minuti prima del termine regolare delle lezioni, abbiano un vantaggio di un'ora nel rientrare a casa. Se si tratta di alunna/o minorenne, la domanda deve essere firmata da uno dei genitori. L'autorizzazione previo parere favorevole del Consiglio di Classe viene rilasciata dal Dirigente Scolastico. Tale autorizzazione verrà annotata sul diario di classe.

Entrata posticipata e uscita anticipata.

13. I permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo/a delegato/a.
14. L'entrata posticipata non è consentita oltre l'inizio della 2° ora di lezione. Dopo l'inizio della seconda ora ed entro l'inizio della terza ora, è possibile entrare in classe solo previa richiesta effettuata il giorno prima o per validi motivi documentati
15. L'uscita anticipata, di norma non prima della penultima ora, deve essere richiesta all'inizio delle lezioni, tramite libretto personale salvo il caso di improvvisa indisposizione durante le ore di lezione, nei seguenti casi opportunamente documentati:
 - a) visite mediche;
 - b) gare sportive;
 - c) prove d'esame;
 - d) seri motivi di famiglia.Di norma non è possibile usufruire di entrate posticipate ed uscite anticipate nella stessa giornata.

16. L'alunna/o minorenne può lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, senza essere accompagnata/o, solo a seguito di autorizzazione scritta rilasciata dai genitori all'inizio dell'anno scolastico. In tutti gli altri casi l'alunna/o minorenne può lasciare la scuola solo in presenza di uno dei genitori o di altra persona responsabile, munita di delega scritta della famiglia e autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico o di un suo/a delegato/a. In caso di alunno/a maggiorenne il Dirigente Scolastico o un suo delegato può autorizzarne l'uscita anticipata, previa adeguata motivazione, ed è sua facoltà darne comunicazione alla famiglia.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA GRITTI"

Via L.A. Muratori n.7 - 30173 Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 Fax 041.5350557
Cod. Mecc. VEIS018005 Cod.Fisc. 94016590278
e-mail: segreteria@istitutogritti.it



I.T.T. Andrea Gritti
Cod. Mecc. VETN018019
Via Muratori n.7, Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 <http://www.istitutogritti.it>

I.T.C. Francesco Foscarelli
Cod. Mecc. VETD01801B
Via Pertini n.13, Venezia - Mestre
Tel. 041.615111 <http://www.iisfoscarelli.it>

17. In tutti i casi di entrata posticipata e uscita anticipata è facoltà della Presidenza comunicare con la famiglia per verificare motivi e modalità.

Assenze di uno o più giorni

18. L'alunna/o **sprovvista/o di giustificazione** sul libretto personale potrà essere ammessa/o in classe presentando all'insegnante il permesso firmato dal Dirigente Scolastico o da un suo/a delegato/a. Il giorno dopo, alla prima ora di lezione, l'alunna/o dovrà presentare la giustificazione relativa a tale ritardo debitamente firmata dai genitori.
19. Per essere riammessi alle lezioni, dopo un'**assenza di uno o più giorni**, occorre la giustificazione firmata dal genitore, che ha depositato la firma all'atto del ritiro del libretto, o direttamente dallo/a studente/essa maggiorenne. Tale assenza dovrà essere giustificata dall'insegnante della prima ora riportando il numero progressivo.
20. Quando l'**assenza** si protrae **oltre il sesto giorno (dal settimo in poi)** è richiesta la presentazione di un certificato medico che attesti la guarigione. Se l'assenza è dovuta a motivi di famiglia il genitore dovrà comunicare per iscritto e in via preventiva, al Dirigente Scolastico o a un suo/a delegato/a, il numero dei giorni e la motivazione dell'assenza.
21. Nel caso di **assenze troppo frequenti o dubbie**, il Coordinatore di Classe contatterà la famiglia dell'alunna/o.
22. In caso di **astensioni collettive**, le alunne e gli alunni, sono tenuti a presentare al docente della prima ora del giorno successivo, la dichiarazione da parte dei genitori di essere a conoscenza di tale astensione. Si ricorda che, comunque, l'astensione è una scelta autonoma ed individuale dello studente e si ribadisce che la scuola non può autorizzare nessun tipo di astensione degli studenti dalle lezioni
23. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra le studentesse e gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, possono sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente.
24. La scuola garantisce in ogni caso la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i/le propri/e figli/e, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Norme di carattere generale ed organizzativo

25. E' **vietato utilizzare il cellulare e/o i videofonini e di altri dispositivi elettronici** durante lo svolgimento delle attività didattiche. E' fatto divieto assoluto di fare fotografie e riprese di cose e persone e registrazioni audio all'interno dell'Istituto.
26. La violazione di tale divieto da parte delle alunne e degli alunni può comportare il ritiro temporaneo del cellulare durante le ore di lezione e, secondo la gravità dell'infrazione, l'avvio del procedimento disciplinare.
27. L'**accesso al bar interno** è consentito solo alle studentesse e agli studenti dell'Istituto. Il tempo di sosta al Bar è limitato a quello di acquisto delle vivande; è possibile sostare solo al termine delle lezioni per la pausa pranzo.
28. In tutta l'**area adiacente all'istituto** è fatto divieto di accesso agli estranei. Le alunne e gli alunni non



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA GRITTI"

Via L.A. Muratori n.7 - 30173 Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 Fax 041.5350557
Cod. Mecc. VEIS018005 Cod.Fisc. 94016590278
e-mail: segreteria@istitutogritti.it



I.T.T. Andrea Gritti
Cod. Mecc. VETN018019
Via Muratori n.7, Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 <http://www.istitutogritti.it>

I.T.C. Francesco Foscarini
Cod. Mecc. VETD01801B
Via Pertini n.13, Venezia - Mestre
Tel. 041.615111 <http://www.iisfoscarini.it>

- possono, anche durante l'intervallo incontrarsi con persone esterne alla scuola.
29. La scuola non deve essere considerata un luogo di esibizione, pertanto l'**abbigliamento** deve essere consona all'ambiente di studio e non deve urtare il buon gusto e le regole non scritte di decoro.
 30. In applicazione delle norme vigenti si ribadisce il **divieto di fumare** in tutti i locali dell'istituto. Il divieto è esteso agli ingressi della sede, della succursale e della palestra.

Norme di comportamento durante l'orario di lezione

Rispetto degli impegni scolastici

31. Le studentesse e gli studenti sono tenute/i a frequentare tutte le attività didattiche cui si sono iscritte/i, ivi incluse le attività di recupero e le attività integrative.
32. Le studentesse e gli studenti sono tenute/i al rispetto dei compiti assegnati, a portare i libri di testo, il materiale didattico e le attrezzature indispensabili allo svolgimento della didattica.
33. Le studentesse e gli studenti non devono mettere in atto comportamenti che ostacolano il raggiungimento delle finalità perseguite dalla scuola e le comunicazioni tra scuole e famiglia.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art.1

Principi generali

1. I provvedimenti disciplinari nei confronti delle studentesse e degli studenti conseguono alla violazione dei doveri delle studentesse e degli studenti definiti dall' art.3 del D.P.R.24 giugno 1998 n°249 di cui in premessa, nonché alla violazione delle disposizioni organizzative stabilite dal precedente art.1 e comunque emanate nel corso dell'anno scolastico, nonché alla violazione di qualsiasi norma legislativa od amministrativa riguardante la comunità scolastica emanata dalle Autorità competenti.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA GRITTI"

Via L.A. Muratori n.7 - 30173 Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 Fax 041.5350557
Cod. Mecc. VEIS018005 Cod.Fisc. 94016590278
e-mail: segreteria@istitutogritti.it



I.T.T. Andrea Gritti
Cod. Mecc. VETN018019
Via Muratori n.7, Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 <http://www.istitutogritti.it>

I.T.C. Francesco Foscarini
Cod. Mecc. VETD01801B
Via Pertini n.13, Venezia - Mestre
Tel. 041.615111 <http://www.iisfoscarini.it>

Art. 2

Mancanze disciplinari

1. Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti scorretti che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, scambi educativi, soggiorni linguistici all'estero, attività di Alternanza Scuola Lavoro, attività sportiva, attività integrative ecc.).
2. Per quanto riguarda le mancanze commesse mediante l'utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, sono considerate mancanze disciplinari tutti i comportamenti scorretti aventi ad oggetto membri della comunità scolastica.
3. Le mancanze disciplinari si dividono in mancanze non gravi, gravi e gravissime.

Art.3

Mancanze disciplinari non gravi

1. Configurano mancanze disciplinari non gravi i seguenti comportamenti:
 - a) violazione delle disposizioni emanate dall'Istituto sui comportamenti e obblighi delle alunne e degli alunni (ad es. violazioni delle disposizioni del regolamento interno su entrate, uscite, assenze e giustificazioni, violazioni del divieto di fumo, del divieto di utilizzo di uscite e scale di sicurezza, mancanza di mantenimento della pulizia delle classi, laboratori, palestre e bagni);
 - b) utilizzo del cellulare durante le attività ed i momenti didattico-educativi;
 - c) comportamento non corretto durante le attività didattiche, tale da compromettere o ostacolare il loro regolare svolgimento
2. Per le mancanze non gravi la sanzione è costituita dall'ammonizione verbale o scritta del Dirigente Scolastico, accompagnata dalla comunicazione ai genitori o dalla loro convocazione in Istituto.
3. Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del Coordinatore della classe a cui appartengono la studentessa o lo studente, potrà aggiungere all'ammonizione di cui al precedente comma una delle seguenti sanzioni:
 - a) attività di ricerca su tematiche di tipo culturale o sociale;
 - b) produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e rielaborazione critica.

Art.4

Mancanze disciplinari gravi

1. Configurano mancanze disciplinari gravi i seguenti comportamenti:



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA GRITTI"

Via L.A. Muratori n.7 - 30173 Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 Fax 041.5350557
Cod. Mecc. VEIS018005 Cod.Fisc. 94016590278
e-mail: segreteria@istitutogritti.it



I.T.T. Andrea Gritti
Cod. Mecc. VETN018019
Via Muratori n.7, Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 <http://www.istitutogritti.it>

I.T.C. Francesco Foscarini
Cod. Mecc. VETD01801B
Via Pertini n.13, Venezia - Mestre
Tel. 041.615111 <http://www.iisfoscarini.it>

-
- a) offese arrecate alle/i compagne/i, alle/i docenti, al personale dell'Istituto, alle Istituzioni e alle Religioni;
 - b) atti di violenza fisica e/o morale
 - c) atti di bullismo, consistenti in comportamenti verbali, fisici e psicologici aggressivi o comunque gravemente scorretti nei confronti di compagni, reiterati nel tempo, posti in essere individualmente o in gruppo e che non siano configurabili come mancanza gravissima ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art.6
 - d) incuria e/o danneggiamento volontario delle strutture e delle attrezzature dell'Istituto. Tale comportamento implicherà, oltre all'irrogazione delle relative sanzioni, anche l'obbligo del risarcimento del danno arrecato;
 - e) comportamenti che configurino reati penali,
 - f) la reiterazione, per almeno tre volte nell'anno scolastico, di comportamenti che hanno determinato l'irrogazione di una sanzione conseguente ad una mancanza non grave;
 - g) l'impedimento del diritto delle studentesse e degli studenti ad apprendere e delle/dei docenti ad insegnare;
 - h) la divulgazione con qualsiasi mezzo di dati, immagini o messaggi riguardanti membri della comunità scolastica tramite il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici in violazione delle norme civili e penali in materia e che non sia configurabile come mancanza gravissima ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art.6.
 - i) il compimento di atti cyberbullismo così come definito dall'art.1 comma 2 della l.71/2017 (qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo) che non siano configurabili come mancanza gravissima ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art.6; tali atti costituiscono mancanza grave anche se commessi a danno di alunni maggiorenni
 - j) l'utilizzo di sostanze stupefacenti anche non costituente reato secondo le leggi penali vigenti.
 - k) l'utilizzo di sostanze alcoliche.
 - l) il mancato rispetto, durante uscite giornaliere, viaggi o soggiorni all'estero, degli obblighi di cui ai punti a) b) e c) dell'art.5 comma 9) del regolamento viaggi dell'Istituto (a. obbligo di frequenza dei corsi e delle altre attività; b. obbligo di non prendere iniziative personali che non siano state precedentemente concordate con gli accompagnatori; c. obbligo di rispettare gli orari di rientro stabiliti dagli accompagnatori, dai collegi o dalle singole famiglie ospitanti .)
 - m) durante lo svolgimento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, la violazione dei doveri previsti dai commi 9 e 10 dell'art.4 della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in Alternanza (9.. Gli studenti, durante i periodi di alternanza, rispettano le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza. 10.Gli studenti in alternanza sono tenuti a:
a) garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curriculum scolastico; b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati,



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA GRITTI"

Via L.A. Muratori n.7 - 30173 Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 Fax 041.5350557
Cod. Mecc. VEIS018005 Cod.Fisc. 94016590278
e-mail: segreteria@istitutogritti.it



I.T.T. Andrea Gritti
Cod. Mecc. VETN018019
Via Muratori n.7, Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 <http://www.istitutogritti.it>

I.T.C. Francesco Foscarini
Cod. Mecc. VETD01801B
Via Pertini n.13, Venezia - Mestre
Tel. 041.615111 <http://www.iisfoscarini.it>

informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.)

2. Per le mancanze gravi è previsto l'allontanamento dall'Istituto per un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione, in ogni caso non superiore a quindici giorni. Durante l'allontanamento si può prevedere l'obbligo della frequenza.
3. Alla studentessa e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in una o più delle seguenti attività in favore della comunità scolastica:
 - a) riordino di cataloghi ed archivi della biblioteca di Istituto;
 - b) riordino e pulizia dei locali e dell'area esterna
 - c) attività di riparazione dei danni cagionati a strutture ed attrezzature dell'Istituto
 - d) produzione di elaborati che inducano lo/a studente/essa ad uno sforzo di riflessione e rielaborazione critica
 - e) inserimento nelle attività programmate nei progetti dell'Istituto per alunni che manifestino particolari situazioni di disagio scolastico
 - f) attività di volontariato in enti e strutture del territorio impegnati nel sociale, a seguito di apposita convenzione stipulata con questi e con il consenso dei genitori dello studente se minorenni.
4. Una delle attività di cui al comma precedente può anche essere aggiunta come sanzione accessoria alla sanzione di allontanamento.
5. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni per i quali non sia mantenuto l'obbligo della frequenza l'Istituto mantiene un rapporto con la studentessa o lo studente ed i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art.5

Mancanze disciplinari gravissime

1. Configurano mancanze disciplinari gravissime i seguenti comportamenti:
 - a) reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana;
 - b) atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone.
2. Per le mancanze gravissime è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni, in ogni caso commisurato alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. In questi casi, se possibile, l'Istituto, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
3. Alla sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica può essere aggiunta, quale sanzione accessoria, una delle attività previste dal comma 3 dell'art.5.
4. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo della studentessa e dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
5. La sanzione dell'allontanamento superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico non può essere formulata in modo da far raggiungere alla studentessa e allo studente un numero di assenze tale che renderebbe automaticamente impossibile una sua valutazione in sede di scrutinio finale secondo la normativa vigente.
6. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA GRITTI"

Via L.A. Muratori n.7 - 30173 Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 Fax 041.5350557
Cod. Mecc. VEIS018005 Cod.Fisc. 94016590278
e-mail: segreteria@istitutogritti.it



I.T.T. Andrea Gritti
Cod. Mecc. VETN018019
Via Muratori n.7, Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 <http://www.istitutogritti.it>

I.T.C. Francesco Foscarini
Cod. Mecc. VETD01801B
Via Pertini n.13, Venezia - Mestre
Tel. 041.615111 <http://www.iisfoscarini.it>

dallo/a studente/essa sconsigliano il rientro nell'Istituto, allo studente e alla studentessa è consentito di iscriversi, anche incorso d'anno, ad altra scuola.

Art.6

Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni

1. Per le mancanze non gravi, la sanzione dell'ammonizione verbale o scritta è irrogata dal Dirigente Scolastico. Eventuali sanzioni accessorie sono irrogate dal Dirigente Scolastico sentito il parere del Coordinatore della classe a cui la studentessa o lo studente appartiene.
2. Per le mancanze gravi le sanzioni sono irrogate dal Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico. In tale occasione il Consiglio di Classe opera con la presenza dei rappresentanti degli/le studenti/esse e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione qualora lo studente soggetto al procedimento disciplinare e/o il suo genitore facciano parte del Consiglio di Classe stesso. In tali casi lo/a studente/essa e/o il genitore sono surrogati dal primo dei non eletti alle elezioni dei rappresentanti di classe.
3. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 7

Principi generali del procedimento sanzionatorio

1. Qualsiasi sanzione disciplinare può essere irrogata soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello/a studente/essa incolpato/a.
2. Ogni sanzione disciplinare deve essere formulata esplicitando con chiarezza le motivazioni che l'hanno resa necessaria ed evidenziando il rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione stessa.

Art.8

Procedimento sanzionatorio per le sanzioni non gravi

1. Il procedimento sanzionatorio per la sanzione non grave prende avvio con la segnalazione nel Registro di classe, da parte del/la docente, che provvede ad annotare il nominativo dello/a studente/essa e a descrivere in maniera sintetica e puntuale la mancanza commessa. La stessa segnalazione viene trascritta sul libretto personale dello studente.
2. In tal caso, l'annotazione nel registro di classe e la trascrizione sul libretto da parte del docente costituiscono comunicazione all'alunno interessato e alla famiglia di avvio del procedimento a carico dell'alunno stesso, date le particolari esigenze di celerità del procedimento connesse all'esigenza educativa di immediatezza



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA GRITTI"

Via L.A. Muratori n.7 - 30173 Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 Fax 041.5350557
Cod. Mecc. VEIS018005 Cod.Fisc. 94016590278
e-mail: segreteria@istitutogritti.it



I.T.T. Andrea Gritti
Cod. Mecc. VETN018019
Via Muratori n.7, Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 <http://www.istitutogritti.it>

I.T.C. Francesco Foscarini
Cod. Mecc. VETD01801B
Via Pertini n.13, Venezia - Mestre
Tel. 041.615111 <http://www.iisfoscarini.it>

- nell'irrogazione di una sanzione non grave.
3. Il Docente provvede ad inviare tempestivamente lo studente dal Dirigente Scolastico, accompagnato da uno dei Rappresentanti di classe, trasmettendo al contempo il Registro.
 4. Il Dirigente Scolastico, sentito lo/a studente/essa ed il Docente ed acquisito ogni elemento utile di prova, irroga la sanzione dell'ammonizione verbale o scritta, accompagnata dalla comunicazione ai genitori o dalla loro convocazione in Istituto. Eventuali sanzioni accessorie, previste dal comma 3 dell'art.4, vengono irrogate dal Dirigente Scolastico sentito il parere del Coordinatore della classe a cui lo studente o la studentessa appartiene.
 5. La sanzione irrogata è riportata nel Registro di classe.

Art.9

Procedimento sanzionatorio per le sanzioni gravi

1. Il procedimento sanzionatorio per la sanzione grave prende avvio con la segnalazione nel Registro di classe, da parte del/la docente, che provvede ad annotare il nominativo dello/la studente/essa e a descrivere in maniera sintetica e puntuale la mancanza commessa.
2. Il Docente provvede ad inviare tempestivamente lo/a studente/essa dal Dirigente Scolastico, accompagnato/a da uno/a dei Rappresentanti di classe, trasmettendo al contempo il Registro.
3. Nel caso di infrazione verificatasi durante un'uscita didattica, un viaggio di istruzione od un soggiorno linguistico, la segnalazione nel registro di classe viene sostituita dalla relazione del docente accompagnatore al Dirigente.
4. In caso di mancanza grave Il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, provvede a dar notizia all'alunno interessato ed alla sua famiglia dell'avvio del procedimento a suo carico mediante comunicazione personale ed a convocare il Consiglio di Classe . Analoga comunicazione personale viene inviata anche ad eventuali soggetti passivi degli atti dell'alunno soggetto a procedimento disciplinare quali controinteressati nel procedimento.
5. Il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di Classe. Il Consiglio di Classe potrà provvedere ad acquisire ogni elemento di prova utile ai fini dell'accertamento puntuale e veritiero della mancanza commessa. Almeno una settimana prima della riunione, allo/a studente/essa viene consegnata una formale contestazione dei fatti.
6. Lo/a studente/essa ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi e di farsi assistere nell'esporre le proprie ragioni dai genitori, da insegnanti o da persone da lui/lei stesso/a indicate.
7. Il Consiglio di Classe, uditi lo/a studente/essa, le persone che eventualmente lo/la assistono, il docente che ha dato inizio al procedimento nonché gli eventuali controinteressati ed acquisiti tutti gli elementi di prova necessari, irroga la sanzione e le eventuali sanzioni accessorie a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti.
8. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare che viene anche annotato nel Registro di classe.

Art.10

Procedimento sanzionatorio per le sanzioni gravissime

1. Il procedimento sanzionatorio per la sanzione gravissima prende avvio con la segnalazione nel Registro di classe, da parte del docente, che provvede ad annotare il nominativo dello/a studenti/essa e a descrivere in maniera sintetica e puntuale la mancanza commessa.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA GRITTI"

Via L.A. Muratori n.7 - 30173 Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 Fax 041.5350557
Cod. Mecc. VEIS018005 Cod.Fisc. 94016590278
e-mail: segreteria@istitutogritti.it



I.T.T. Andrea Gritti
Cod. Mecc. VETN018019
Via Muratori n.7, Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 <http://www.istitutogritti.it>

I.T.C. Francesco Foscarì
Cod. Mecc. VETD01801B
Via Pertini n.13, Venezia - Mestre
Tel. 041.615111 <http://www.iisfoscarì.it>

2. Il Docente provvede ad inviare tempestivamente lo/a studente/essa dal Dirigente Scolastico, accompagnato da uno dei Rappresentanti di classe, trasmettendo al contempo il Registro.
3. In caso di mancanza gravissima, Il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare il Consiglio stesso. invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare il Consiglio stesso. Entro lo stesso termine il Dirigente Scolastico provvede altresì a dare notizia all'alunno interessato ed alla sua famiglia dell'avvio del procedimento a suo carico mediante comunicazione personale. Analoga comunicazione personale viene inviata anche ad eventuali soggetti passivi degli atti dell'alunno soggetto a procedimento disciplinare quali controinteressati nel procedimento stesso. Il Consiglio di Istituto potrà provvedere ad acquisire ogni elemento di prova utile ai fini dell'accertamento puntuale e veritiero della mancanza commessa. Almeno una settimana prima della riunione del Consiglio di Istituto, allo/a studente/essa viene consegnata una formale contestazione dei fatti.
4. Qualora lo/a studente/essa soggetto/a al procedimento disciplinare e/o il suo genitore facciano parte del Consiglio di Istituto, hanno il dovere di astenersi dal partecipare alla riunione come membri giudicanti. In tali casi lo/a studente/essa e/o il genitore sono surrogati dal primo dei non eletti alle elezioni dei rappresentanti di Istituto.
5. Lo/a studente/essa ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi e di farsi assistere nell'espone le proprie ragioni dai genitori, da insegnanti o da persone da lui stesso indicate. Eventuali soggetti controinteressati possono ugualmente presentare memorie e scritti e partecipare e farsi assistere per rappresentare le proprie ragioni nel procedimento.
6. Il Consiglio di Istituto, uditi lo/a studente/essa, le persone che eventualmente lo assistono nonché il/la docente che ha dato inizio al procedimento e gli eventuali controinteressati ed acquisiti tutti gli elementi di prova necessari, irroga la sanzione e le eventuali sanzioni accessorie a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti.
7. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare che viene anche annotato nel Registro di classe.
8. Qualora nel comportamento si ravvisi un reato penale verrà fatta segnalazione alle autorità competenti.

Art.11

Inserimento delle sanzioni disciplinari nel fascicolo dello studente

1. Le sanzioni disciplinari sono inserite nel fascicolo personale dello/la studente/essa.
2. Nel caso di trasferimento dello/la studente/essa ad altro Istituto con relativa trasmissione del fascicolo a quest'ultimo, qualora nel testo della sanzione si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione, l'identità di tali persone sarà omessa secondo la normativa vigente in materia di tutela della riservatezza delle persone.
3. Il cambiamento di scuola non pone in ogni caso fine ad un procedimento disciplinare iniziato. Il procedimento disciplinare prosegue sempre fino alla sua conclusione.

Art. 12

Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia previsto dall'art.14.
2. L'organo di garanzia decide, su richiesta delle studentesse e degli studenti o di chiunque vi abbia interesse,



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA GRITTI"

Via L.A. Muratori n.7 - 30173 Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 Fax 041.5350557
Cod. Mecc. VEIS018005 Cod.Fisc. 94016590278
e-mail: segreteria@istitutogritti.it



I.T.T. Andrea Gritti
Cod. Mecc. VETN018019
Via Muratori n.7, Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 <http://www.istitutogritti.it>

I.T.C. Francesco Foscarini
Cod. Mecc. VETD01801B
Via Pertini n.13, Venezia - Mestre
Tel. 041.615111 <http://www.iisfoscarini.it>

- anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. L'impugnazione sospende l'esecuzione della sanzione disciplinare fino alla decisione dell'Organo di Garanzia.

Art.13

Reclami al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale

1. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.
2. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
3. Il parere di cui al comma 1 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 1 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'art.16, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n°241.
4. L'organo di garanzia di cui al comma 1 resta in carica per due anni scolastici

Art. 14

Organo di Garanzia

1. L'Organo di garanzia dell'Istituto è composto da un/una docente, un/una rappresentante delle studentesse e degli studenti, un/una rappresentante dei genitori designati dal Consiglio di Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. L'organo di garanzia resta in carica per un anno scolastico.
2. Il Consiglio di Istituto, nel designare i membri dell'Organo di Garanzia, indica anche gli eventuali supplenti.
3. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi dell'organo di Garanzia nel caso di assenza, incompatibilità o dovere di astensione di questi ultimi.
4. Ai sensi del precedente comma, configurano casi di incompatibilità quelli in cui il membro effettivo dell'Organo di Garanzia faccia parte dello stesso organo che ha irrogato la sanzione impugnata, mentre configurano casi di astensione quelli in cui lo/a studente/essa soggetto a procedimento disciplinare e/o il suo genitore siano membri effettivi dell'Organo di Garanzia.

Art. 15

Procedimento di impugnazione

1. L'Organo di Garanzia, ricevuto il ricorso, nel termine di sette giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo/a studente/essa o il/la ricorrente, gli eventuali controinteressati e, nel caso di



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA GRITTI"

Via L.A. Muratori n.7 - 30173 Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 Fax 041.5350557
Cod. Mecc. VEIS018005 Cod.Fisc. 94016590278
e-mail: segreteria@istitutogritti.it



I.T.T. Andrea Gritti
Cod. Mecc. VETN018019
Via Muratori n.7, Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 <http://www.istitutogritti.it>

I.T.C. Francesco Foscarelli
Cod. Mecc. VETD01801B
Via Pertini n.13, Venezia - Mestre
Tel. 041.615111 <http://www.iisfoscari.it>

-
- ricorso contro una sanzione disciplinare, il rappresentante dell'organo che ha irrogato la sanzione. Nel caso di ricorso per conflitto sull'applicazione del presente regolamento, vengono convocate le parti del conflitto.
2. Nel corso della riunione le parti possono presentare memorie e scritti difensivi.
 3. Le riunioni dell'Organo di Garanzia sono validamente costituite se sono presenti almeno tre dei suoi membri. Nei casi di assenza preventivamente dichiarata, di incompatibilità o di dovere di astensione di uno dei membri effettivi, il Presidente provvede a convocare uno dei membri supplenti secondo quanto stabilito dall'art.15 commi 2, 3 e 4.
 4. L'Organo di garanzia, assunta qualsiasi informazione ritenuta necessaria e sentite le parti, decide con provvedimento motivato entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso.
 5. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia vengono adottate a maggioranza dei membri presenti. In caso di astensione, il voto del membro che si astiene rientra nel computo dei voti necessari a stabilire la maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
 6. Il provvedimento dell'Organo di garanzia viene trasmesso alla Segreteria Didattica per la comunicazione all'interessato, l'annotazione nel Registro delle sanzioni e nel fascicolo personale dello/a studente/essa.

Art.16

Patto educativo di corresponsabilità educativa della scuola

1. Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori, degli studenti e delle studentesse del Patto educativo di corresponsabilità elaborato dal Consiglio di Istituto su parere del Collegio dei Docenti al fine di definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituto, studenti e famiglie.
2. Tale patto contiene lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R.24 giugno 1998 n°249, così come modificato dal D.P.R.21 novembre 2007 n°235)ed il presente regolamento e viene approvato ed eventualmente revisionato dal Consiglio di Istituto al termine di ogni anno scolastico, con effetto per l'anno scolastico successivo

Il Consiglio di Istituto dell'IIS "A.Gritti"

Venezia Mestre, 16 maggio 2018